

Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 -

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019

Articolo 4 quinquies

Art. 4 quinquies Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale

Articolo 4 quinquies -

Art. 4 quinquies Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilita' fiscale

In vigore dal 30/06/2019

Modificato da: Legge del 28/06/2019 n. 58 Allegato

1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'**articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 21 giugno 2017, n. 96**, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322**, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

[Torna al sommario](#)